



REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA PER LA DIFESA D'UFFICIO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 27-05-2021

Ragusa, 27.05.2021

Il Consiglio dell'Ordine

- a)** esaminato il d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, che ha apportato modifiche all’art. 29 disp. att. c.p.p. nonché all’art. 97 c.p.p.;
- b)** richiamate le norme in materia del codice di procedura penale (artt. 97, 102 e 108 c.p.p.) e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 28, 29, 30, 31 e 32 disp. att. c.p.p.)
- c)** visto il vigente “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, per come da ultimo modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 169 del 20.03.2020 (d’ora in poi: Regolamento CNF);
- d)** visto l’art. 29, co. 1, lett. B, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- e)** evidenziata altresì:
 - la natura volontaria dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio;
 - la necessità di tutelare il prestigio e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli avvocati;
 - l’esigenza di assicurare una effettiva responsabilizzazione dei singoli avvocati iscritti nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
 - il rilievo che l’istituto della difesa d’ufficio assume nell’esercizio della Giurisdizione penale;

delibera

di approvare il presente Regolamento interno.

1) ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI DIFENSORE D'UFFICIO.

1. I difensori d’ufficio, secondo le previsioni di legge, sono individuati sulla base dell’elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Sono inseriti nell’elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ragusa, che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, ne facciano richiesta e riportino parere favorevole del Consiglio dell’Ordine.

2) DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 BIS DISP. ATT. C.P.P.

1. La domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine tramite la procedura informatica gestita dal Consiglio Nazionale Forense e va effettuata secondo le previsioni degli artt. 1 e segg. del Regolamento CNF.
2. Il Consiglio dell’Ordine provvede alla trasmissione del relativo parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini e con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento CNF.
3. Prima di esprimere il parere previsto dal predetto art. 4 del Regolamento CNF, il Consiglio dell’Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
4. Il Consiglio dell’Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l’esibizione di documentazione che riscontri la partecipazione e l’attività svolta nei singoli procedimenti penali inseriti nella domanda di iscrizione.

3) DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 QUATER DISP. ATT. C.P.P.

1. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la procedura informatica gestita dal Consiglio Nazionale Forense e va effettuata secondo le previsioni degli artt. 5 e segg. del Regolamento CNF.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione del relativo parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento CNF.
3. Prima di esprimere il parere previsto dal predetto art. 6 del Regolamento CNF, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti.
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l'esibizione di documentazione che riscontri la partecipazione e l'attività svolta nei singoli procedimenti penali inseriti nella domanda di permanenza.

4) LISTA DEI DIFENSORI D'UFFICIO TENUTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

1. Il Consiglio dell'ordine, conformemente alla normativa vigente, predispone la lista dei difensori d'ufficio del circondario di Ragusa ed elabora con cadenza trimestrale i turni di reperibilità giornaliera, secondo apposite tabelle, predisposte con criteri automatici predefiniti.
2. Il Consiglio dell'ordine provvede all'aggiornamento della lista di cui al precedente comma, sulla scorta delle delibere di iscrizione, cancellazione e permanenza dell'elenco unico nazionale, assunte dal C.N.F.

5) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

1. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.
2. Il difensore d'ufficio, ai sensi del disposto dell'art. 97, co. 5, c.p.p., ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
3. Il difensore d'ufficio "cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il consequenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri dall'atto della nomina e per l'intera durata del procedimento.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può senza giustificato motivo rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense). E' in ogni caso dovuta la tempestiva comunicazione all'Autorità procedente.
5. Il difensore inserito nella lista di cui al precedente art. 4, nei giorni in cui risulta reperibile, ha altresì l'obbligo di immediata rintracciabilità e di tempestiva disponibilità a recarsi, in tempi ragionevoli, presso la sede ove la sua presenza è richiesta.
6. Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.
7. Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:
 - a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
 - b) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa e dell'oggetto della difesa medesima;
 - c) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

6) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

1. Il difensore di fiducia nominato successivamente, in sostituzione del difensore d'ufficio, ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio (artt. 19 e 45 del codice deontologico forense) e deve sollecitare il cliente a corrispondere a quest'ultimo i compensi dovuti per l'opera svolta (art. 46 n. 4 del codice deontologico forense).

7) DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, e in particolare la ingiustificata mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per il quale il difensore di ufficio era stato nominato, è oggetto di valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 2 in merito alla permanenza nell'elenco, ferme le eventuali valutazioni di competenza del Consiglio distrettuale di disciplina.

8) ENTRATA IN VIGORE.

1. E' abrogato il Regolamento per la difesa d'ufficio approvato in data 29.07.2020

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2021

Il Consigliere Segretario

Avv. Italo Alia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

La Presidente

Avv. Emanuela Tumino